

Condizioni generali (CG)

Arte Privata

Edizione 09.2015

C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni

Indice

C1.1 Assicurati	C1.6 Determinazione della somma assicurata per la mobilia domestica
C1.2 Validità territoriale	C1.7 Calcolo del danno
C1.3 Cose e spese assicurate	C1.8 Calcolo dell'indennizzo
C1.4 Copertura in virtù di accordi speciali	C1.9 Sottoassicurazione
C1.5 Esclusioni generali	C1.10 Basi contrattuali complementari

C1.1 Assicurati

1.1.1 Valgono come assicurati il contraente e le persone che convivono nel medesimo nucleo familiare.

C1.2 Validità territoriale

La copertura assicurativa vale:

- 1.2.1 presso il domicilio, nel luogo indicato nella polizza. Se nella polizza sono indicati più luoghi, è considerato domicilio il luogo indicato al quale è assegnata la cosa assicurata interessata;
- 1.2.2 fuori domicilio, per cose assicurate che si trovano temporaneamente, per non più di 2 anni, in qualunque località del mondo al di fuori del domicilio;
- 1.2.3 in caso di cambiamento di abitazione entro i confini della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, anche durante il trasloco e nel nuovo luogo di assicurazione.

C1.3 Cose e spese assicurate

Sono assicurati:

- 1.3.1 La mobilia domestica
La quale comprende:
- a) tutti i beni mobili e gli animali domestici destinati a un utilizzo privato e di proprietà degli assicurati;
 - b) gli attrezzi e gli utensili professionali di proprietà degli assicurati e utilizzati dagli stessi per l'attività di lavoro dipendente;
 - c) i beni mobili di proprietà di terzi in leasing e a noleggio (compresi gli animali domestici) destinati a un utilizzo privato;
 - d) costruzioni mobili, incluso il contenuto abituale di proprietà degli assicurati e destinati a un utilizzo privato. Queste sono coperte se sono ubicate sullo stesso fondo in cui si trova la mobilia domestica assicurata dell'immobile di residenza o di vacanza.
- 1.3.2 Valori pecuniari
Denaro contante, carte di credito e carte cliente, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti o merci), monete e medaglie, pietre preziose e perle non incastonate, che siano proprietà privata degli assicurati e non si riferiscano all'attività commerciale.
- 1.3.3 Le spese
Le spese di sgombero, le maggiori spese per il mantenimento del tenore di vita, le spese per il cambiamento di serrature, nonché le spese per vetrate, porte e serrature di emergenza e le spese sostenute per la duplicazione dei documenti come certificati, passaporti, carte d'identità, patenti di guida, licenze di circolazione e simili collegate a un danno assicurato.

Se menzionati nella polizza sono assicurati:

- 1.3.4 Ciclomotori soggetti all'obbligo di contrassegno
I ciclomotori soggetti all'assicurazione responsabilità civile obbligatoria destinati a un utilizzo privato.
- 1.3.5 Altri beni di terzi (non in leasing, non a noleggio)
Questi comprendono:
- a) i beni mobili affidati in custodia destinati a un utilizzo privato (compresi gli animali domestici);
 - b) effetti di ospiti (esclusi valori pecuniari);
 - c) gli attrezzi e gli utensili professionali affidati in custodia utilizzati dagli assicurati per l'attività di lavoro dipendente.

C1.4 Copertura in virtù di accordi speciali

Solo in base a un accordo speciale e se menzionato nella polizza, è assicurato:

- 1.4.1 il ripristino di dati su dispositivi elettronici.

C1.5 Esclusioni generali

Non sono assicurati:

- 1.5.1 i veicoli a motore (fatta esclusione per ciclomotori per cui non è prescritta un'assicurazione responsabilità civile), i rimorchi di veicoli a motore, le case mobili (mobile home) e le roulotte, compresi i relativi accessori (fatto salvo l'articolo C1.3.4);
- 1.5.2 i natanti per i quali sia prescritta un'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile e quelli che non vengono regolarmente riportati a casa dopo l'uso, compresi i relativi accessori;
- 1.5.3 i velivoli per cui sia previsto l'obbligo di iscrizione al registro dell'aviazione, compresi i loro accessori;
- 1.5.4 rischi e danni a oggetti per cui sussiste l'obbligo di copertura presso un istituto di assicurazione cantonale;
- 1.5.5 gli oggetti, le spese e i ricavi per i quali esista un'assicurazione particolare. Questa clausola non trova applicazione qualora la suddetta assicurazione contenga una clausola analoga;
- 1.5.6 le prestazioni dei vigili del fuoco pubblici, della polizia e di altre persone tenute a prestare soccorso;
- 1.5.7 indipendentemente dalla causa, i danni provocati dalle acque contenute in laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali;
- 1.5.8 i danni dovuti a contaminazione biologica e/o chimica (inquinamento, intossicazione, uso limitato e/o impossibile di oggetti a causa dell'azione o della liberazione di sostanze chimiche e/o biologiche), a seguito di qualunque genere di atti terroristici come anche i danni dovuti ad armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche;

1.5.9 i danni

- a) direttamente o indirettamente collegati a:
- eventi bellici;
 - violazione della neutralità;
 - rivoluzione, ribellione, insurrezione;
 - disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti);
 - terremoti (scosse causate da movimenti tettonici della crosta terrestre), eruzioni vulcaniche e scosse dovute al cedimento di cavità create artificialmente;
- b) che, indipendentemente dal fatto che altre cause in qualsiasi ordine vi abbiano contribuito o meno, siano da attribuire direttamente o indirettamente a:
- materiale radioattivo;
 - scissione o fusione del nucleo dell'atomo;
 - contaminazione radioattiva;
 - scorie e combustibili nucleari;
 - ordigni nucleari o qualsiasi arma nucleare;

e le relative contromisure.

Se l'assicurato resta coinvolto in un evento di cui agli articoli C1.5.9 a) o C1.5.9 b) al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, la copertura assicurativa sussiste nei primi 14 giorni successivi alla prima manifestazione del suddetto evento.

C1.6 Determinazione della somma assicurata per la mobilia domestica

- 1.6.1 La somma assicurata per la mobilia domestica deve corrispondere all'importo necessario per riacquistare tutte le cose assicurate al valore a nuovo.
- 1.6.2 Se la somma assicurata è inferiore al valore di riacquisto, si verifica la sottoassicurazione (articolo C1.9).

C1.7 Calcolo del danno

- 1.7.1 Il danno a cose assicurate viene calcolato sulla base del valore di risarcimento alla data di sopravvenienza del sinistro, al netto del valore dei resti.

Se le cose danneggiate sono riparabili, il danno viene calcolato sulla base dei costi di riparazione ovvero dei costi per la sostituzione parziale e dell'eventuale deprezzamento; l'ammontare del danno non potrà essere in ogni caso superiore al valore di risarcimento.

- 1.7.2 Valore di risarcimento

Il valore di risarcimento equivale:

- a) per la mobilia domestica, i ciclomotori soggetti all'obbligo di contrassegno e gli altri beni di terzi
- all'importo necessario per il riacquisto al valore a nuovo. Per gli oggetti non più utilizzati si detrae il deprezzamento dovuto a usura o ad altri motivi (valore attuale);
- b) per i valori pecuniari
- in caso di denaro contante, al valore nominale;
 - in caso di monete, medaglie, metalli preziosi, pietre preziose e perle non incastonate, al prezzo di mercato;
 - in caso di cartevalori ai costi della dichiarazione di nullità nonché alle eventuali perdite di interessi e dividendi. In caso di esito negativo del processo di ammortamento, si aggiunge il prezzo di mercato per le cartevalori non ammortizzate;
 - in caso di altri valori pecuniari ai sensi dell'articolo C1.3.2, all'entità del danno provato.

- 1.7.3 Dalla liquidazione del danno vengono dedotti i danni preesistenti.

- 1.7.4 L'indennizzo del valore affettivo personale è possibile solo se espressamente previsto dalla polizza.

- 1.7.5 Spese

Il danno viene calcolato come segue:

- a) Maggiori spese per il mantenimento del tenore di vita
- Ovvero spese che risultano dall'impossibilità di utilizzare i locali assicurati danneggiati nonché dalla perdita di proventi da sublocazione. Le spese risparmiate vengono dedotte.

- b) Spese di sgombero

Ovvero le spese sostenute per sgomberare dal luogo del sinistro i resti delle cose assicurate e il loro trasporto al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché le spese di deposito, smaltimento e distruzione. L'assicurazione copre inoltre i costi per le analisi tossicologiche dei rifiuti speciali.

Non sono considerate spese di sgombero le spese per lo smaltimento di aria, acqua e terra (comprese fauna e flora), pur se frammiste a cose assicurate o da queste ricoperte.

- c) Spese per vetrate, porte e serrature di emergenza

Ovvero spese richieste per l'attuazione delle misure adottate.

- d) Spese per il cambiamento di serrature

Ovvero spese pagate per il cambiamento o la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi nei luoghi di rischio designati nella polizza, nonché alle cassette di sicurezza prese in affitto dall'avente diritto.

- e) Spese per la duplicazione dei documenti

Ovvero spese sostenute per la duplicazione dei documenti come certificati, passaporti, carte d'identità, patenti di guida, licenze di circolazione e simili oppure loro copie.

C1.8 Calcolo dell'indennizzo

- 1.8.1 L'indennizzo viene calcolato con la seguente sequenza:

- a) dall'importo del danno calcolato ai sensi del contratto e della legge viene dedotta la franchigia convenuta nella polizza;
- b) si applicano le eventuali limitazioni delle prestazioni, se previste dalle condizioni generali o dalla polizza;
- c) il limite dell'indennizzo è costituito dalla somma assicurata (fatto salvo l'articolo C1.8.2). Per le spese assicurate di cui all'articolo C1.3.3 è previsto un indennizzo supplementare fino all'importo pattuito.

Per l'assicurazione danni da eventi naturali si applicano le disposizioni di legge.

- 1.8.2 Vengono liquidate anche le spese per la limitazione del danno. Se, sommate all'indennizzo, tali spese superano la somma assicurata, esse vengono liquidate solo se si tratta di oneri derivanti da disposizioni della Società.

C1.9 Sottoassicurazione

- 1.9.1 Se la somma assicurata della mobilia domestica è inferiore al valore di risarcimento dell'intera mobilia domestica (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore di risarcimento al momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro, il che ha come conseguenza che l'indennizzo viene ridotto nella medesima proporzione anche in caso di danno parziale.

- 1.9.2 Questa regola non si applica a:

- a) valori pecuniari ai sensi dell'articolo C1.3.2;
- b) spese ai sensi dell'articolo C1.3.3;
- c) danneggiamento di stabili;
- d) danni causati dalla rottura di vetri;
- e) copertura «Ripristino di dati su dispositivi elettronici»;
- f) ciclomotori soggetti all'obbligo di contrassegno ai sensi dell'articolo C1.3.4;
- g) altri beni di terzi (non in leasing, non a noleggio) ai sensi dell'articolo C1.3.5.

- 1.9.3 Fino a un danno pari al 10 % della somma assicurata, al massimo tuttavia CHF 20'000, si rinuncia alla rivalsa per la sottoassicurazione. Se viene superato uno dei due limiti sopra citati, la sottoassicurazione viene fatta valere sull'intero importo del danno.

C1.10 Basi contrattuali complementari

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG) Arte Privata su cui si fonda il presente contratto:

A Disposizioni comuni per tutti i rami.